

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, decreto di pagamento dei compensi, opposizione, disciplina applicabile

Il difensore di persona ammessa al [patrocinio a spese dello Stato](#) che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" ([art. 91 c.p.c.](#), e [art. 92 c.p.c.](#), commi 1 e 2).

NDR: in senso conforme Cass., Sez. VI-2, 12 agosto 2011, n. 17247.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.3.2018, n. 7072

...omissis...

Ritenuto che l'Avvddddd ammesso al patrocinio a spese dello Stato dalla Corte d'appello di Venezia per il giudizio dinanzi alla IV Sezione penale Corte di cassazione - ha richiesto la liquidazione del compenso professionale, a seguito del rigetto dell'impugnazione in cassazione pronunciato con la sentenza n. 31231 del 2015; che la Corte d'appello di Venezia, con decreto in data 21 marzo 2016, ha respinto l'istanza;

che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza depositata il 27 dicembre 2016, in parziale accoglimento della proposta opposizione, ha liquidato in favore dell'Avv. D.V. la somma di Euro 1.740 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, dell'IVA e del CPA, come per legge;

che per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, rilevato che il giudizio presupposto era di modesta rilevanza e aveva impegnato il difensore in una sola udienza, ha ritenuto possibile attestarsi sui livelli medi della tariffa (Euro 1.260 per la fase introduttiva ed Euro 1.350 per la fase decisoria), applicando poi la riduzione di 1/3 prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis;

che per la cassazione dell'ordinanza della Corte di Venezia l'Avv. *omissis* ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 febbraio 2017, sulla base di due motivi;

che l'intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che il primo motivo, nel denunciare violazione della tariffa di cui alla tabella 15 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, sostiene che la citata tabella prevede, per i giudizi penali dinanzi alla Corte di cassazione, la somma di Euro 2.520 per la fase introduttiva e di Euro 2.610 per la fase decisionale: non essendo previsti livelli medi, nè minimi nè massimi, i compensi liquidati dalla Corte d'appello sarebbero illegittimi;

che il motivo è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto del coordinamento sistematico della tabella 15 con l'art. 12 dello stesso Decreto 10 marzo 2014, n. 55;

che quest'ultima disposizione - nel dettare i parametri generali per la determinazione dei compensi per l'attività penale - prevede che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50%;

che in questo contesto, è corretta, rientrando nei parametri di legge, la liquidazione di Euro 1.260 per la fase introduttiva e di Euro 1.350 per la fase decisoria: l'uno e l'altro importo derivando dalla diminuzione del 50% - giustificata dall'espresso riferimento alla modesta rilevanza del giudizio presupposto, che tra l'altro ha impegnato il difensore in una sola udienza - del compenso di Euro 2.520 e di Euro 2.610, rispettivamente previsti, come valori medi, dalla tariffa 15, allegata al decreto ministeriale;

che poi, sulla liquidazione così operata la Corte d'appello ha applicato la riduzione di un terzo, in applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, inserito dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 606, lett. b);

che viceversa è fondato il secondo motivo (violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.), avendo la Corte d'appello omissis di provvedere, nonostante il (parziale) accoglimento dell'opposizione, sulle spese dello stesso procedimento di opposizione;

che sotto questo profilo, va richiamato il principio secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2) (Cass., Sez. VI-2, 12 agosto 2011, n. 17247);

che il ricorso è accolto limitatamente al secondo motivo;

che l'ordinanza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che ferme restando le altre statuizioni recate dall'ordinanza della Corte d'appello, il Ministero della giustizia deve essere altresì condannato al rimborso del 50% delle spese del giudizio di opposizione dinanzi alla Corte di Venezia, previa compensazione della restante parte in relazione all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, spese liquidate, nell'intero, in Euro 700 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge;

che allo stesso modo deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione.

pqm

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, così provvede: ferme le altre statuizioni contenute nell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia depositata il 27 dicembre 2016 (ddddd condanna, altresì, il Ministero della giustizia alla refusione del 50% delle spese del giudizio di opposizione sostenute dall'opponente Avv. dddinanzi alla Corte di Venezia, previa compensazione della restante parte, spese liquidate, nell'intero, in Euro 700 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge. Condanna il Ministero della giustizia alla refusione del 50% delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal ricorrente, previa compensazione della restante parte, spese liquidate, nell'intero, in Euro 700 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.